

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, SCHIETROMA, MARINUCCI
MARIANI, MASCARO, PAGANI Maurizio, TARAMELLI e
DE CINQUE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1984

Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa
ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo unico che si propone è finalizzato alla predisposizione di alcune norme aventi carattere integrativo rispetto alla recentissima legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente, come è noto, « Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ». In effetti la necessità di pervenire, soprattutto in relazione alle esigenze finanziarie del personale giovanile assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, con estrema rapidità all'approvazione definitiva del relativo disegno di legge governativo (atto Senato n. 523 e quindi atto Camera n. 1575) ha impedito la trattazione anche di quegli aspetti che ormai solo dall'esame di questo articolo unico possono essere vagliati e definiti.

I problemi che si intendono risolvere sono due:

il mantenimento del posto di lavoro per il personale giovanile non risultato idoneo agli esami previsti dall'articolo 26-ter del citato decreto-legge n. 663 del 1979;

la regolarizzazione di particolari situazioni derivanti dall'avvenuta assunzione di giovani dopo il termine previsto dal medesimo articolo 26-ter.

Circa il primo di tali problemi, sembra equo prevedere un esame per l'accesso alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale a suo tempo non furono superate le previste prove di idoneità: viene ad essere così contemperata l'esigenza di carattere sociale della conservazione del posto di lavoro con quella, risalente al princi-

pio costituzionale del buon andamento della Pubblica amministrazione, di dare comunque coerente significato alle prove di idoneità a suo tempo richieste a tutti i giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977.

Il secondo dei problemi che si intende risolvere deriva dalla necessità di operare un atto di doveroso riconoscimento nei confronti di quei giovani, peraltro in numero davvero esiguo, che, per complesse vicende

comunque non loro imputabili, si troverebbero altrimenti ad essere licenziati dopo quattro anni di lavoro e per giunta anche nonostante la conseguita idoneità agli esami.

Con l'occasione viene anche prevista l'inclusione tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della menzionata legge n. 138 del 1984, ossia tra gli enti interessati dalla mobilità e sistemazione definitiva degli idonei ex legge n. 33 del 1980, degli istituti zooprofilattici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei giovani in servizio alla data del 31 maggio 1984 che abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché per coloro che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono prorogati di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I giovani di cui al comma precedente sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, da espletarsi entro il predetto termine, per l'immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, in un'unica qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato la prova di idoneità.

Per l'immissione nei ruoli della carriera ausiliaria e degli operai comuni si osservano le vigenti norme per l'accesso alle relative qualifiche iniziali.

I requisiti per l'ammissione alla prova di esame o alla valutazione dei titoli, le modalità di svolgimento delle stesse nonché l'unica qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore saranno determinate, per ciascuna amministrazione, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

Nei confronti dei giovani che conseguono l'idoneità nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138; tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della medesima legge devono essere compresi gli istituti zooprofilattici.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai giovani soci di cooperative, di cui all'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Le disposizioni richiamate nel quinto comma del presente articolo si applicano anche ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in data successiva al 31 marzo 1980, che siano stati comunque ammessi a sostenere gli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.